Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 n.714

Riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi dell'art.3 della legge 14 marzo 1977, n.73

(in GU n.324 del 20 novembre 1978)

Visto l'art.87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 14 marzo 1977, n.73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;

Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art.3 della su citata legge n.73 di ratifica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e della marina mercantile;

Decreta

Articolo 1

- 1. In attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra Italia e Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n.73¹, e nel quadro di una organica programmazione marittima e portuale, l'Ente autonomo del porto di Trieste, istituito con legge 9 luglio 1967, n.589² anche in vista di una integrazione degli scali della regione Friuli-Venezia Giulia e di una ristrutturazione dell'Ente medesimo con successivo apposito provvedimento legislativo partecipa e concorre alla realizzazione di una stretta e permanente cooperazione tra i porti dell'Adriatico del Nord.
- 2. In armonia con la sua natura di ente pubblico economico, esso è organizzato sulla base dei principi della imprenditorialità dell'azione e della autonomia patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

Articolo 2

- 1. Oltre a provvedere ai compiti di cui all'art.1 e ferme restando le competenze previste dalla legge 9 luglio 1967, n.589 e successive modificazioni, l'Ente ha il compito di:
- 1) formulare e proporre il piano di organizzazione territoriale, portuale ed industriale, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;
- 2) concorrere alla realizzazione ed al completamente del sistema infrastrutturale di trasporto marittimo;
- 3) partecipare, con la regione e con gli altri enti interessati, all'elaborazione degli strumenti urbanistici locali e comprensoriali relativi alle aree gravitanti sul porto, compresa la zona franca prevista dall'art.1 dell'accordo di cui al precedente art.1;
- 4) adottare i provvedimenti di esproprio, con i criteri e le procedure previste per l'Ente zona industriale di Trieste, istituito con legge 21 aprile 1969, n.163³;
- 5) concorrere nell'attività di protezione del mare Adriatico dall'inquinamento, d'intesa con le altre amministrazioni interessate:
- 6) provvedere alla disciplina con potere di regolamentazione, di determinazione delle tariffe, nonché di rilascio delle concessioni relative di tutti i servizi connessi con l'uso dei beni demaniali marittimi, con l'attività di riparazione, carenaggio, rimorchio e rifornimento delle navi e di tutte le operazioni portuali indicate dall'art.108 del codice della navigazione;⁴
- 7) assumere in forma diretta la progettazione e la esecuzione di tutte le opere marittime e portuali nella propria circoscrizione territoriale:

Legge 21 aprile 1969, n.163 "Norme relative all'Ente per la Zona industriale di Trieste" (GU n.114 del 05.05.1969).

Legge 14 marzo 1977, n.73 "Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975".

² Legge 9 luglio 1967, n.589 "Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste".

⁴ RD 30 marzo 1942, n.327 "Codice della navigazione" (ed. straordinaria GU n.43 del 18.04.1942), -Art.108 Disciplina delle operazioni portuali- "La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento", questo articolo è stato abrogato dalla legge n.84/1994, art.27, c.8, come modificato dal DL n.535/1996, conv. in legge n.647/1996.

- 8) provvedere ai servizi idrici, di illuminazione e di pulizia del porto, di prevenzione e di eliminazione dell'inquinamento degli specchi acquei compresi nella circoscrizione, nonché all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie portuali a carico dello Stato;
- 9) effettuare studi, anche in collaborazione con gli istituti specializzati, volti ad accertare possibili criteri di collaborazione economica nel sistema dei trasporti internazionali al fine di predisporre strategie ed iniziative di coordinamento portuale e di organizzazione del territorio per un ruolo comune nell'Adriatico.

Articolo 3

- 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n.589, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti dal presente decreto, all'Ente autonomo del porto di Trieste viene assegnato un fondo di dotazione di lire 15.000 milioni da iscriversi allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e lire 10.500 milioni nell'anno 1980.
- 2. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a versare direttamente alla regione, a valere sulle somme iscritte ai sensi del precedente comma, le quote di tali somme che la regione abbia ritenuto, per motivi di particolare rilievo, di anticipare all'Ente autonomo del porto di Trieste.
- 3. All'onere previsto dal precedente primo comma si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art.8 della legge 14 marzo 1977, n.73.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4

- 1. Oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti, sono devoluti all'Ente, che provvede alla loro riscossione e percezione, in luogo e con i privilegi dello Stato, secondo le procedure in vigore:
- a) i canoni dovuti dalle altre amministrazioni per l'uso di beni demaniali marittimi non destinati a servizi portuali, nonché quelli relativi alla concessione per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art.2;
- b) i proventi derivanti da sanzioni pecuniarie relative a violazioni commesse in relazione all'uso dei beni demaniali marittimi ed all'esercizio dei servizi di competenza dell'Ente, previste dal codice della navigazione o da altre disposizioni di legge relative a tale materia.
- 2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente previsto dall'art.4 della legge 9 luglio 1967, n.589, modificato con legge 14 agosto 1971, n.822⁵, può essere destinato anche al ripianamento del disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 1977 nella gestione dell'Ente.

Articolo 5

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aree ed i beni compresi nella circoscrizione dell'Ente, già in uso ad altre amministrazioni dello Stato per servizi non attinenti al traffico portuale, sono trasferiti al pubblico demanio marittimo e consegnati all'Ente, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze.
- 2. Le aree, con i fabbricati su di esse insistenti, non più utilizzate per scopi connessi con il traffico portuale che saranno indicate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi, di concerto con quello delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, passano come beni patrimoniali all'Ente che avrà facoltà di alienarli nelle forme di legge.
- 3. Alle concessioni eventualmente esistenti per i beni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art.42 del codice della navigazione⁶.
- 4. A modifica delle vigenti disposizioni le attribuzioni spettanti all'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Trieste relativamente all'esecuzione delle opere marittime e portuali nonché delle forniture dei mezzi meccanici portuali, finanziate dallo Stato, anche mediante contributo, sono trasferite ad un funzionario dello Stato in qualità di revisore tecnico.

⁵ Legge 14 agosto 1971, n.822 "Provvidenze a favore del porto di Trieste".

RD 30 marzo 1942, n.327 "Codice della navigazione", Art.42 -Revoca delle concessioni- "Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilico, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti."

5. Il revisore tecnico è scelto tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, viene designato dal Ministero dei lavori pubblici ed è comandato a prestare servizio presso l'Ente ai sensi dell'art.34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Articolo 6

- 1. I limiti dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste sono quelli risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto, comprese le aree acquisite per effetto di interramenti di specchi acquei contigui.
- 2. Restano in vigore tutte le speciali disposizioni riguardanti lo stato giuridico, l'esercizio o l'amministrazione dei punti franchi del porto franco di Trieste.

Articolo 7

- 1. Le agevolazioni finanziarie previste dalla legge 18 ottobre 1955, n.908⁸, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle imprese destinate a svolgere attività nell'ambito portuale.
- 2. Le somministrazioni dei finanziamenti previsti dal comma precedente sono autorizzate previo parere favorevole dell'Ente.
- 3. Alle imprese di cui al primo comma del presente articolo sono altresì estese, con la procedura indicata dal comma precedente, le provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1957, n.742⁹, e successive modificazioni.
- 4. Per quanto concerne le agevolazioni tributarie si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601¹⁰.

Articolo 8

- 1. All'art.10 della legge 9 luglio 1967, n.589, il punto 3) è sostituito dal seguente:
- 3) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.
- 2. Il punto 9) è sostituito dal seguente:
- 9) quattro membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, di cui due in rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative e due in rappresentanza degli imprenditori e degli utenti.

Articolo 9

1. L'art.11 della legge luglio 1967, n.589, è sostituito dal seguente:

Art.11 Compiti del comitato direttivo

- 1. Il comitato direttivo:
- 1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;
- 2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo, durante il corso dell'esercizio finanziario;
- 3) delibera, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, sulle concessioni demaniali marittime di cui all'art.36 del codice della navigazione, nonché su quelle per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art.2, fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;
- 4) delibera sulle spese di qualsiasi importo nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;
- 5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;
- 6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali a norma del regolamento del personale;
- 7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;
- 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulle nomine del relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, qualunque sia il loro valore;
- 9) delibera sui progetti sia di massima che esecutivi, di lavori per opere di qualsiasi tipo, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, qualunque sia il loro importo di spesa;

DPR 28 dicembre 1970, n.1077 "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato" (s.o. alla GU n.4 del 07.01.1971).

⁸ Legge 18 ottobre 1955, n.908 "Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia" (GU n.245 del 22.10.1955).

Legge 31 luglio 1957, n.742 "Costituzione di un istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine" (GU n.214 del 29.08.1957).

DPR 29 settembre 1973, n.601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie" (s.o. alla GU n.268 del 16.10.1973).

10) delibera su tutte le altre materie che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

1. Il regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 11

1. L'art.14 della legge 9 luglio 1967, n.589, è sostituito dal seguente:

Art.14 Atti soggetti a controllo

- 1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate entro otto giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile.
- 2. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.
- 3. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.
- 4. Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:
- a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;
- b) le tasse e le soprattasse di cui all'art.4;
- c) le norme e le tariffe di cui all'art.9, n.7, lettera a).
- 5. Le deliberazioni di cui all'art.9, n.7, lettera g), sono approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, e le deliberazioni di cui all'art.11, n.9, sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con quello dei lavori pubblici, salvo quelle concernenti opere il cui valore rientri nella competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime.
- 6. Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto salvo quanto disposto dai due commi successivi non diventano esecutive fino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.
- 7. Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.
- 8. Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consenta.

Articolo 12

- 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art.1, ultimo comma, nell'art.3, punto 2, commi secondo e terzo, punto 3, nell'art.9, punto 4 e punto 7, lettere b), c) ed e) e punto 8, e nell'art.16 primo comma, lettere b) e c) e secondo comma della legge 9 luglio 1967, n.589.
- 2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni di legge contrarie od incompatibili con la natura delle funzioni dell'Ente stabilite negli articoli 1 e 2 del presente decreto.





